



# COMUNE DI FONDI

(Provincia di Latina)

P.zza Municipio n. 1, 04020 Fondi (LT)

Tel. +3900771.5071 Fax: +390771.507442

[http:// www.comunedifondi.it/](http://www.comunedifondi.it/)

PEC: [comune.fondi@pecazienda.it](mailto:comune.fondi@pecazienda.it)

## DISCIPLINARE DI GARA

(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)

Progettazione esecutiva ed esecuzione sulla base del progetto definitivo

Procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006  
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006

### **AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI NONCHE' PER LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE E MANUTENZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA MEDIANTE IL RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.)**

CUP: G73G14000140004

CIG: 5826899D28

#### PARTE PRIMA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

##### 1. Modalità di presentazione dell'offerta:

- a) il plico di invio contenente la documentazione di cui al successivo Capo 2 e le tre buste interne di cui alla successiva lettera g), deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara**:
  - ufficio protocollo all'indirizzo appositamente indicato al **punto I.1) del bando di gara**;
- b) il plico deve pervenire all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità:
  - b.1) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
  - b.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) munito di licenza individuale o di autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
  - b.3) nella forma di autoprestazione ai sensi dell'articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
  - b.4) direttamente senza le formalità di cui ai precedenti punti b.1), b.2) o b.3);
- c) la consegna all'indirizzo di cui alla lettera a) con una delle modalità di cui alla lettera b), punti b.1), b.2), b.3) e b.4), deve avvenire nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00; ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in tal caso fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione;
- d) il recapito tempestivo del plico di invio rimane in ogni caso a rischio esclusivo del mittente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito;
- e) **il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima; si consiglia altresì di apporre all'esterno la dicitura «Documenti di gara: NON APRIRE»;**
- f) il plico di invio deve essere chiuso; i lembi di chiusura del plico devono essere sigillati con ceralacca o nastro adesivo antistrappo e controfirmati con firma o sigla del concorrente; a tali fini per lembi di chiusura si intendono i lembi incollati dal concorrente dopo l'introduzione del contenuto; le medesime modalità non sono obbligatorie per i lembi preincollati in sede di fabbricazione del plico;
- g) le buste interne contenenti la documentazione di cui al Capo 2 ( busta «**Documentazione**»), l'offerta tecnica di cui al successivo Capo 3 (busta «**Offerta tecnica**») e l'offerta economica di cui al successivo Capo 4 (busta «**Offerta economica**»), devono essere altresì sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con le medesime modalità previste per il plico di invio alla precedente lettera f);
- h) il plico deve contenere al proprio interno, tre buste recanti l'intestazione del mittente, l'oggetto della gara e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue:

## «Documentazione» «Offerta tecnica» e «Offerta economica»

### 2. Contenuto della prima busta interna – «Documentazione»:

- a) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara:
- a.1) la situazione personale dell'offerente (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al successivo Capo 2.1;
  - a.2) il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al successivo Capo 2.3;
  - a.3) il possesso dei requisiti relativi alla progettazione;
- b) cauzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 75, commi da 1 a 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., richiesta al **punto III.1.1), lettera a), del bando di gara**, costituita, a scelta dell'offerente, da:
- b.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
  - b.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
- c) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 75, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; tale impegno:
- c.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione provvisoria sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
  - c.2) si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004; in caso contrario deve essere riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice alla stessa;
  - c.3) **A pena di esclusione:**
    - i. la firma del "Garante" allo schema di Garanzia fideiussoria deve essere autenticata in calce da Pubblico Ufficiale, il quale, oltre all'autenticità della firma, deve attestare, la qualità e i poteri del firmatario;
    - ii. in luogo dell'autentica notarile di cui sopra, deve essere prodotta, in allegato alla cauzione provvisoria, una dichiarazione dell'Agente che sottoscrive la cauzione, accompagnata, ai sensi del D.P.R. n° 445/00, da copia di un documento di riconoscimento dello stesso, con la quale, egli attesta inequivocabilmente la propria qualità ed i propri poteri.
- d) **limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore:** scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;
- e) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono al subappalto:** una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., con la quale il concorrente indica:  
quali lavori intende subappaltare e, se del caso, in quale quota;
- f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari,** ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 3, 5, 7, primo periodo, 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.:
- f.1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione dei lavori o della quota di lavori affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa, ai sensi del successivo Capo 4.1, lettera f), punto f.2);
  - f.2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con

- l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione dei lavori o della quota di lavori da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
- f.3) in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai successivi Capi 2.1 e 2.3, distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;
- f.4) limitatamente alle imprese cooptate: ammesse esclusivamente qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti sufficienti per l'assunzione integrale dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, devono:
- possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i. e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;
  - possedere almeno una parte dei requisiti di cui al successivo Capo 2.3, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste dal bando di gara, comunque in misura almeno pari all'entità dei lavori ad esse affidate, e presentare le relative dichiarazioni;
  - dichiarare i lavori o la parte di lavori che intendono eseguire, fermo restando che questa non può essere superiore al 20% (venti per cento) del totale, complessivamente per tutte le imprese cooptate;
- g) **limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:**
- g.1) ai sensi rispettivamente dell'articolo 36, comma 5, primo periodo, e dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorzio o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- g.2) il consorzio o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del punto g.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;
- g.3) qualora siano indicate più imprese consorziate, si invita ad individuare quale di queste assume la qualifica di affidataria ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), secondo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008; quest'ultima deve dichiarare espressamente di accettare tale individuazione; l'assenza delle indicazioni di cui al presente punto g.3) non è causa di esclusione a condizione che le stesse siano fornite nell'ambito degli adempimenti di cui alla Parte seconda, Capo 8, lettera c), punto c.3);
- h) **limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:** ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., devono presentare le medesime dichiarazioni e indicazioni richieste ai consorzi stabili come previsto alla precedente lettera g), punti g.1), g.2) e g.3);
- i) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, richiesta al **punto VI.3), lettera i), del bando di gara**, di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- j) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di **euro 200,00** a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con versamento on-line al portale <http://contributi.avcp.it> previa registrazione mediante carta di credito Visa, MasterCard, Diners, American Express, oppure in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso i punti vendita dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollettini, indicando il proprio codice fiscale e il codice identificativo della procedura di riferimento CIG (SIMOG) di cui **al punto IV.3.1) del bando di gara**;
- k) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento:** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle condizioni di cui al successivo Capo 5.1;
- l) attestazione della Stazione appaltante di avvenuta presa visione del progetto, con le modalità di cui al

Capo 5.3, richiesta al **punto VI.3, lettera I), del bando di gara**, autonoma e indipendente rispetto alla dichiarazione di cui alla precedente lettera d); l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione qualora la presa visione siano stati comunque accertati per iscritto e tale condizione risulti agli atti della stazione appaltante;

- m) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione:
- m.1) del domicilio eletto per le comunicazioni;
  - m.2) dell'indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l'indirizzo di posta elettronica;
  - m.3) del numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;
- n) **ai fini della acquisizione d'ufficio del DURC** a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: è richiesta la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, l'indicazione:
- n.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
  - n.2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
  - n.3) per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza;
  - n.4) per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;

## **2.1. Situazione personale dell'offerente di cui al punto III.2.1) del bando di gara (articoli 34, 38 e 39, del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.)**

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, attestanti le seguenti condizioni:

- 1) **requisiti di idoneità professionale** di cui all'articolo 39 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI.A al decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità dei rappresentanti legali e dei soggetti che risultano dotati di poteri contrattuali, nonché degli eventuali procuratori speciali titolari di poteri contrattuali;
- 2) **requisiti di ordine generale** di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., costituiti dall'assenza delle seguenti cause di esclusione:
  - a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - b) pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956, o una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, con riferimento a tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica, come segue:
    - il titolare in caso di impresa individuale;
    - tutti i soci in caso di società di persone;
    - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
    - tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi;
    - i procuratori qualora la domanda di partecipazione o l'offerta sia presentata da tali soggetti;
    - i direttori tecnici;
  - c) sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; ai sensi dell'articolo 38, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., devono essere dichiarate anche **le condanne per le quali è stato ottenuto il beneficio della non menzione**; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; resta salva l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, come segue:
    - il titolare in caso di impresa individuale;
    - tutti i soci in caso di società di persone;
    - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
    - tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi;
    - i procuratori qualora la domanda di partecipazione o l'offerta sia presentata da tali soggetti;

- i direttori tecnici;
- d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990;
- e) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) false dichiarazioni, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara o per l'affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al lavoro dei disabili); a tale scopo, ai fini dell'articolo 17 della predetta legge n. 68 del 1999, in relazione al numero dei dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della predetta legge e tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007, deve essere dichiarata una delle seguenti condizioni:
  - l.1) se il numero dei dipendenti sia inferiore a 15;
  - l.2) se il numero dei dipendenti sia compreso tra 15 e 35 e non siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
  - l.3) se il numero dei dipendenti sia compreso tra 15 e 35 e siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure sia superiore a 35 e, in questi casi, deve essere altresì dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato ai relativi obblighi;
- m) sanzione di interdizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990; per sospensioni ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008);
- n) sospensione o decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
- o) con riferimento a tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica, come segue:
  - il titolare in caso di impresa individuale;
  - tutti i soci in caso di società di persone;
  - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
  - tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi;
  - i procuratori qualora la domanda di partecipazione o l'offerta sia presentata da tali soggetti;
  - i direttori tecnici;che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); la circostanza ostativa deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara;
- p) forme di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altro offerente, o qualsiasi relazione, anche di fatto, se comportino l'imputazione delle offerte a un unico centro decisionale; a tal fine la dichiarazione deve, alternativamente:
  - p.1) attestare l'assenza di una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun offerente alla stessa gara;
  - p.2) indicare il concorrente con cui sussiste la situazione di controllo o di altra relazione, e di aver formulato autonomamente l'offerta; in tal caso la dichiarazione deve essere corredata da

una busta chiusa separata, interna al plico, contenente la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo o la relazione non hanno influito sulla formulazione dell'offerta, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, secondo periodo, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.;

- 3) le dichiarazioni relative ai provvedimenti di cui al precedente numero 2), lettera c), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti di cui allo stesso numero 2, lettera c), che siano cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto il concorrente deve dichiarare:
  - a) se vi siano oppure non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
  - b) qualora vi siano tali soggetti cessati:
    - b.1) l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;
    - b.2) l'assenza dei citati provvedimenti;
  - c) qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui alla precedente lettera b), punto b.1), dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei soggetti cessati;
- 4) ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 14, della legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano conclusi;
- 5) **assenza di partecipazione plurima**, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:
  - a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
  - b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l'esecuzione.
- 5) impegno all'accettazione / alla sottoscrizione, in caso di aggiudicazione, del patto di integrità / protocollo di legalità, adottato o sottoscritto dalla Stazione appaltante in ogni momento prima della conclusione del contratto;
- 6) le dichiarazioni di cui ai punti precedenti devono essere prodotte anche dai progettisti di cui al Capo 2.4, lettere b) e c), in quanto compatibili e pertinenti in relazione alle singole condizioni, unitamente alle dichiarazioni di cui al Capo 2.4.1, lettera e).

## **2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria, punto III.2.2) del bando di gara.**

Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti:

- 1) il volume d'affari medio, realizzato dall'impresa nell'ultimo triennio, individuato ai sensi del paragrafo 2.2. della Determinazione Autorità Contratti Pubblici n. 5 del 21 maggio 2009, almeno pari al 25% del valore dell'appalto, come da dichiarazione IVA o imposta equivalente per i concorrenti in ambito U.E.;
- 2) il costo complessivo per personale dipendente relativo all'ultimo triennio, individuato ai sensi del paragrafo 2.2. della Determinazione Autorità Contratti Pubblici n° 5 del 21 maggio 2009, in misura non inferiore al 15% del fatturato globale effettivo dell'ultimo triennio;
- 3) almeno due dichiarazioni di istituti bancari o intermediatori autorizzati ex D.Lgs. 385/93 attestanti una capacità/solidità economico-finanziaria della Ditta tale da poter sostenere investimenti d'importo pari a quello dell'appalto in oggetto.  
In caso di R.T.I. tali referenze dovranno essere presentate da ogni impresa appartenente al raggruppamento.
- 4) il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.

## **2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica, punto III.2.3), del bando di gara.**

**(articolo 40, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., articolo 61 d.P.R. n. 207 del 2010).**

- a) Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, attestanti il possesso dei requisiti di cui al combinato disposto dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i. e degli articoli 108, 109 e 92, del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue:
  - a1) Aver svolto servizi analoghi nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando (individuato ai sensi del paragrafo 2.2. della Determinazione Autorità Contratti Pubblici n°5 del 21 maggio 2009)

- e li elenca, indicandone gli importi, le date e i destinatari, pubblici e privati, dei servizi stessi. Sono considerati validi i servizi analoghi attualmente in corso. L'elenco dei principali servizi deve essere composto da almeno un servizio svolto per conto di un'Amministrazione Pubblica, avente estensione impiantistica per pubblica illuminazione stradale non inferiore 4000 punti luce;
- a2) Essere in possesso di attrezzature tecniche, materiale ed equipaggiamento tecnico compresi gli strumenti di studio e di ricerca necessari per la prestazione del servizio e delle misure adottate per garantire la qualità con accurata descrizione delle stesse;
- a3) Produzione in originale o copia dichiarata conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 dell'attestazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nella categoria OG10 classifica IV bis, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 64 del D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata. In caso di R.T.I. il requisito deve essere posseduto cumulativamente dall'impresa capogruppo e dall'impresa esecutrice i lavori (se diversa dalla capogruppo). I concorrenti stabiliti in stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, presentano la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.
- Qualora il concorrente non sia in possesso dell'Attestazione di qualificazione per prestazioni di progettazione nelle categorie OG10 classifica IV bis, dovrà, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, avvalersi di progettisti qualificati o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione;
- I progettisti, sia che facciano parte della struttura dell'offerente, sia che siano esterni alla stessa, dovranno dimostrare l'avvenuto espletamento, nel decennio 2004 - 2013, di servizi di progettazione relativi a lavori attinenti a quelli oggetto dell'appalto, il cui importo globale (dei lavori) è pari ad almeno € 2.000.000,00;
- I servizi di progettazione sopracitati, e cioè valutabili ai fini del possesso dei requisiti, sono quelli iniziati, ultimati e approvati nei periodi indicati, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati.
- I progettisti, sia che facciano parte della struttura dell'offerente, sia che siano esterni alla stessa, dovranno essere in possesso delle abilitazioni professionali richieste per la progettazione delle opere di cui al contratto in oggetto.
- I soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) ed h) del D.Lgs. n. 163/2006 (progettisti esterni qualificati) non dovranno altresì trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'articolo 253 del DPR n. 207/2010 e dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006.
- b) sistema qualità della serie europea ISO 9001:2008, in corso di validità;
- c) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di tipo orizzontale di cui all'articolo 37 commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i. e all'articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010:
- c.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso dei requisiti in proporzione alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori per la quale si qualifica e che intende assumere nell'ambito del raggruppamento;
- c.2) la quota di partecipazione di cui al precedente punto e.1), e la relativa misura del requisito:
- per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% del totale richiesto al concorrente singolo e deve essere in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante;
- per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% del totale richiesto al concorrente singolo;
- c.3) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo.
- d) ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria di cui alla lettera a), abilita il concorrente nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.
- e) limitatamente agli operatori economici stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai quali non è richiesta l'attestazione SOA (purché paese aderente all'Unione Europea, oppure paese firmatario dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del Commercio, o paese che, in base ad altre alle norme di diritto internazionali, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consente la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità), ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006, devono dichiarare, oltre al paese nel quale hanno sede, i requisiti di ordine speciale previsti dal d.P.R. n. 207

del 2010, accertati con le modalità di cui all'articolo 62 del d.P.R. n. 207 del 2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nel rispettivo stato di appartenenza, come segue:

e.1) requisiti economico-finanziari:

- almeno una referenza bancaria;
- una cifra di affari in lavori, determinata secondo quanto previsto all'articolo 83 del d.P.R. n. 207 del 2010, nei migliori 5 (cinque) anni degli ultimi 10 (dieci) anni <sup>(1)</sup> realizzata, con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie per le quali concorre;
- se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;

e.2) requisiti tecnico-organizzativi:

- presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'87 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- avvenuta esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie per le quali concorre, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta dal bando di gara per le medesime categorie; l'importo è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 83 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- avvenuta esecuzione di lavori di un singolo lavoro, in ogni singola categoria per la quale concorre, di importo non inferiore al 40% dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della classifica, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non inferiore al 65% dell'importo della qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato articolo 83;

e.3) resta ferma la necessità del possesso dei requisiti di cui al Capo 2.2 e al Capo 2.3, lettera c).

#### **2.4. Requisiti per la progettazione, punto III.2.3), lettera d), del bando di gara.**

Il concorrente deve disporre, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 92, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, di soggetti abilitati alla progettazione, con una delle seguenti modalità:

- a) un proprio staff tecnico dell'impresa, ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, annotato sull'attestazione SOA di cui al Capo 2.3, lettera a), (di norma con le parole «Qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione»), per la **classifica non inferiore a quella massima richiesta al predetto Capo 2.3, lettera a)**;
- b) indicazione esplicita, quale incaricato della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), e) ed h), del decreto legislativo n. 163 del 2006, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera g) della stessa norma, del quale il concorrente intende avvalersi;
- c) associazione in raggruppamento temporaneo, in qualità di mandante ai fini della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), e) ed h), del decreto legislativo n. 163 del 2006, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera g) della stessa norma.

##### **2.4.1. Requisiti professionali e requisiti di ordine generale dei progettisti:**

- a) il progettista di cui al precedente Capo 2.4 deve disporre e indicare nominativamente i seguenti soggetti (**persone fisiche**) che firmeranno il progetto esecutivo, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche:
  - a.1) un architetto o un ingegnere per la progettazione e la direzione dei lavori;
  - a.2) un architetto per interventi su immobili vincolati (articolo 52 R.D. n. 2537 del 1925);
  - a.3) un ingegnere per opere di ingegneria relative al ciclo delle acque;
  - a.4) un restauratore per interventi di restauro di superfici decorate di beni architettonici (articolo 182 del decreto legislativo n. 42 del 2004, articolo 1 del d.m. n. 86 del 2009, articolo 202 del d.P.R. n. 207 del 2010);
- b) è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (**persona fisica**) di una o più d'una delle figure professionali di cui alla precedente lettera a), se ammissibile in base all'ordinamento giuridico vigente;

- c) tra i professionisti di cui alla lettera a) deve essere individuato il soggetto (**persona fisica**) incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'articolo 90, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- d) i progettisti di cui al precedente Capo 2.4 devono presentare le seguenti dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale e all'assenza di cause di esclusione:
  - d.1) nel caso di staff tecnico ai sensi del precedente Capo 2.4, lettera a), l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, come indicato al Capo 2.1, numero 2), lettera b);
  - d.2) nel caso di progettista indicato per la progettazione ai sensi del precedente Capo 2.4, lettera b), l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, come indicato al precedente Capo 2.1, numero 2), lettera b) e numero 5);
  - d.3) nel caso di progettista associato come mandante in raggruppamento temporaneo con l'impresa ai sensi del precedente Capo 2.4, lettera c), l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, come indicato al precedente Capo 2.1, numero 2), ad eccezione della lettera n), e numeri 3), 4) e 5);
  - d.4) se il progettista di cui ai precedenti punti d.2) o d.3) è una società di professionisti o una società di ingegneria, deve altresì presentare la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come indicato al precedente Capo 2.1, numero 1);
- e) in ogni caso, i soggetti di cui alla lettera a), che firmano il progetto, qualunque sia la forma di partecipazione, devono presentare le dichiarazioni di assenza delle seguenti cause di incompatibilità:
  - e.1) previste dall'articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, ovvero che nessuno di tali professionisti ha svolto attività di supporto alla stazione appaltante per l'intervento oggetto della gara, né direttamente né per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato;
  - e.2) previste dall'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ovvero che nessuno di tali professionisti ha svolto attività nell'ambito della redazione della progettazione posta a base di gara, né direttamente né per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato;
- f) nei casi di cui al precedente Capo 2.4, lettera b) o lettera c), qualora il progetto esecutivo sia affidato a più progettisti, questi devono:
  - f.1) impegnarsi a costituire tra loro un apposito sub-raggruppamento temporaneo di progettisti, mediante conferimento di mandato irrevocabile al soggetto designato quale mandatario, corredato dall'indicazione della quota di partecipazione di ciascuno al sub-raggruppamento e dall'indicazione dei servizi tecnici o della quota di servizi tecnici affidati ai componenti dello stesso sub-raggruppamento, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
  - f.2) prevedere e indicare la presenza al proprio interno di un professionista laureato abilitato da meno di 5 (cinque) anni, ai sensi dell'articolo 253, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010;

#### **2.4.2. Requisiti di ordine speciale dei progettisti: punto III.2.3) del bando di gara.**

Qualunque sia il modello organizzativo adottato per l'individuazione dei progettisti, tra quelli di cui al precedente Capo 2.4, lettere a), b) o c), i requisiti di cui all'articolo 263, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, devono essere posseduti dal progettista nelle seguenti misure:

- **quanto alla lettera a)**: fatturato in servizi tecnici di cui all'articolo 252 del d.P.R. n. 207 del 2010; il requisito è omesso in applicazione dell'articolo 41, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

### **3. Contenuto della seconda busta interna «Offerta tecnica» (Peso 70)**

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta tecnica, illustrante le proposte di varianti migliorative oggetto di valutazione, ai sensi del **punto IV.2.1), numeri 1, 2, 3 del bando di gara**, come descritto nel presente Capo.

**Con l'offerta tecnica dovrà necessariamente essere presentato il PROGETTO DEFINITIVO degli interventi volti a migliorare l'efficienza energetica e luminosa, la messa in**

**sicurezza/adequamento alle norme sull'inquinamento luminoso degli impianti oggetto di affidamento, nonché la progettazione dell'adequamento degli impianti semaforici; il progetto definitivo deve essere redatto sulla base della progettazione preliminare approvata dalla stazione appaltante e completo di quanto prevede il D.P.R. 207 del 2010.**

Tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica **dovrà essere presentata sia in formato cartaceo che su supporto informatico** e firmata dal titolare dell'impresa concorrente, se trattasi di impresa individuale, o dal legale rappresentante se trattasi di Società, oltre che da tecnici laureati ed abilitati ed iscritti all'Albo Professionale previsto dalla legislazione del paese di appartenenza.

In caso di R.T.I. e Consorzi di imprese, la documentazione dovrà essere firmata dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate/consorziate incaricate dell'esecuzione della prestazione, nonché del Consorzio stesso.

**La mancata sottoscrizione dell'offerta comporta l'automatica esclusione dalla gara.**

a) Nella valutazione dell'offerta tecnica saranno presi in considerazione i seguenti elementi:

criteri discrezionali			pond.
1	1.1	<b>Qualità progettuale:</b>	<b>25 su 100</b>
	1.1.1	Qualità e completezza del progetto definitivo proposto	10 su 100
	1.1.2	rilievo dei punti luce e dell'impianto	5 su 100
	1.1.3	necessità e priorità di intervento	10 su 100
	1.2	<b>Qualità del progetto gestionale e manutentivo:</b>	<b>20 su 100</b>
	1.2.1	Modello gestionale proposto	10 su 100
	1.2.2	Modello di manutenzione proposto	10 su 100
	1.3	<b>Progetto degli interventi di riqualificazione Energetica:</b>	<b>15 su 100</b>
	1.3.1	Qualità dei materiali proposti	8 su 100
	1.3.2	Proposte integrative per elementi significativi del tessuto urbano	7 su 100
2		<b>Proposte migliorative di risparmio</b>	<b>5 su 100</b>
3		<b>Proposte migliorative di manutenzione</b>	<b>5 su 100</b>

b) **ad integrazione del PROGETTO DEFINITIVO**, le proposte di varianti migliorative devono essere illustrate separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento di variante.

c) note in merito alle formalità della documentazione:

c.1) le relazioni devono essere sottoscritte su ogni foglio sia dal **concorrente che da tecnici laureati ed abilitati ed iscritti all'Albo Professionale previsto dalla legislazione del paese di appartenenza**; qualora una relazione sia composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e siano numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; lo stesso dicasi per gli elaborati grafici; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice;

c.2) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, devono essere sottoscritte, con le modalità di cui al precedente punto d.1), da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;

d) **dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica o temporale;**

**N.B.: Il cronoprogramma, l'elenco dei prezzi unitari e le eventuali analisi, il computo metrico estimativo, il quadro economico nonché il piano economico finanziario, devono essere inseriti, a pena di esclusione, nella "BUSTA C" - Offerta tempo - Offerta economica".**

e) l'offerta tecnica:

e.1) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;

- e.2) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- e.3) non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;
- f) all'offerta tecnica dell'aggiudicatario si applicano le previsioni di cui alla Parte seconda, Capo 7.

Si precisa che il concorrente aggiudicatario dovrà produrre, a sua cura e spese, unitamente al progetto esecutivo, tutti gli elaborati grafici e di calcolo **a firma di tecnico laureato ed abilitato**, necessari per la "cantierizzazione" delle lavorazioni complementari aggiuntive offerte in variante e per la realizzazione dell'opera, nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge e delle più qualificate normative tecniche specialistiche, oltre che delle esigenze funzionali, di sicurezza, estetiche, ecc., del progetto e che tale prestazioni non gli daranno diritto ad alcuna modifica dei patti contrattuali relativi al tempo e al prezzo offerto. I predetti elaborati faranno parte integrante del contratto di appalto.

#### 4. Contenuto della terza busta interna - «Offerta economica»

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica e temporale, a pena di esclusione, fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel presente Capo.

a) Nella valutazione dell'offerta economica saranno presi in considerazione i seguenti elementi:

Offerta economica		
	criteri vincolati	pond.
4	Piano Economico-Finanziario	5 su 100
5	Ribasso offerto sull'importo annuale posto a base d'asta relativo alla Gestione dell'Appalto e sul Prezziario della Regione Lazio	15 su 100
6	Ribasso sull'elenco prezzi per gli eventuali servizi aggiuntivi extracanonone sul prezziario della Regione Lazio	5 su 100
7	Offerta di tempo	5 su 100

#### 4.1. Offerta di prezzo

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso sulle voci di seguito descritte:

1. Ribasso offerto sull'importo annuale posto a base d'asta relativo alla Gestione dell'Appalto
2. Ribasso su eventuali servizi aggiuntivi extracanonone rispetto al vigente Prezziario della Regione Lazio poste a base di gara, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i..
3. il piano economico finanziario della concessione, asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, comprensivo di una relazione esplicativa che documenti i principali indicatori di redditività (VAN - Valore attuale netto, TIR - Tasso interno di rendimento) dell'investimento, al netto del ribasso d'asta e contenga il quadro di tutti i costi, che l'aggiudicatario dovrà sostenere, oltreché dei costi di gestione e dei singoli servizi

Valgono comunque le seguenti precisazioni:

- a) il foglio dell'offerta, in bollo, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;
- b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- c) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- d) qualora l'offerta sia indicata come di ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale. **Non sono ammesse offerte in aumento;**
- e) il ribasso offerto non riguarda né si applica all'importo degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al **punto II.2.1) del bando di gara;**
- f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti:** ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
  - f.1) l'offerta economica deve essere sottoscritta su ciascun foglio dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
  - f.2) l'offerta economica deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione ai sensi del precedente Capo 2, lettera f), punto f.1).

#### **4.2. Offerta di tempo (Peso 5)**

L'offerta è redatta mediante **dichiarazione di riduzione percentuale sul tempo di esecuzione** dei lavori di cui al **punto II.3) del bando di gara**, con le seguenti precisazioni:

- a) l'offerta può essere redatta in calce all'offerta di prezzo di cui al precedente Capo 4.1, con l'unica sottoscrizione di cui allo stesso Capo 4.1;
- b) la riduzione è indicata obbligatoriamente in cifre ed in lettere;
- c) in caso di discordanza tra la riduzione indicata in cifre e quella indicata in lettere prevale la riduzione percentuale indicata in lettere;
- d) qualora l'offerta sia indicata come di riduzione e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di riduzione percentuale;
- e) il tempo di esecuzione risultante dalla riduzione, se con frazione di giorno, è arrotondato per eccesso all'unità di giorno superiore.

### **5. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione**

#### **5.1. Avalimento (articolo 49 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.)**

Ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i. e del precedente Capo 2, lettera k):

- a) l'avvalimento è ammesso per il requisito di cui al precedente Capo 2.3, lettera a);
- b) il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria;
- c) l'avvalimento non è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità ai fini della riduzione degli importi delle garanzie;
- d) alla documentazione amministrativa di cui al Capo 2 devono essere allegati:
  - d.1) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
  - d.2) una o più dichiarazioni dell'impresa ausiliaria con le quali quest'ultima:
    - attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, secondo le modalità di cui al precedente Capo 2.1;
    - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui il concorrente è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti;
    - attesta che non partecipa alla gara in proprio, né che partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto concorrente oltre che ausiliaria;
    - attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
  - d.3) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e indicare i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione; in ragione della libertà delle forme contrattuali, per l'ammissione, è sufficiente che risulti la inequivocabile volontà delle parti di stipulare un contratto di avvalimento, purché sia evidente la prova dell'intervenuto accordo ai sensi dell'articolo 1321 del codice civile; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo con riferimento al concorrente e all'impresa ausiliaria.

#### **5.2. Riduzione della cauzione provvisoria (articolo 75, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.)**

Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., l'importo della garanzia provvisoria di cui al **punto III.1.1), lettera a), del bando di gara** è ridotto

del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, con le seguenti precisazioni:

- a) la certificazione deve essere stata rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o SINCERT o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento ai sensi degli accordi EA-MLA o IAF;
- b) la condizione è segnalata dal concorrente mediante allegazione dell'originale o della copia autentica della certificazione, oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 avente i contenuti dell'originale;
- c) la predetta condizione può altresì essere segnalata con l'allegazione dell'attestazione S.O.A., in originale o copia autenticata, che riporti in calce la pertinente annotazione del possesso del sistema di qualità, oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 che riproduca il contenuto dell'attestazione SOA con la stessa annotazione;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- e) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale la riduzione è ammessa esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati che si trovino singolarmente nella condizione di usufruire del beneficio; il beneficio della riduzione non è frazionabile tra gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria;
- f) in caso di avalimento ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., per beneficiare della riduzione, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'operatore economico concorrente, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

### 5.3. Presa visione degli atti

Stante la particolarità dell'intervento, **è obbligatoria** la presa visione degli atti progettuali da parte del concorrente, ai sensi del **punto VI.3), lettera I), del bando di gara**, e del precedente Capo 2, lettera I), del presente disciplinare di gara, alle seguenti condizioni:

- a) la presa visione deve essere effettuata da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione S.O.A., può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto;
- b) il soggetto che effettua la presa visione, munito di uno degli atti di cui alla precedente lettera a) e di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare **esclusivamente nel periodo compreso dalla data di pubblicazione del bando di gara ed il giorno mercoledì 6 agosto 2014, nel giorno ed ora da stabilire telefonicamente con l'addetto al rilascio dell'attestazione sig. Claudio Marrocco (tel. 0771/507423) o con il sig. Gino de Bonis (tel. 0771/507424).**;
- c) al soggetto che effettua la presa visione è rilasciata la relativa attestazione; ogni soggetto che effettua la presa visione può espletare tale adempimento per un solo operatore economico concorrente;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., tra i diversi operatori economici, la presa visione deve essere effettuata a cura dell'operatore economico mandatario o capogruppo oppure, nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale o misto, da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati in orizzontale per la categoria prevalente;
- e) in caso di consorzio stabile, consorzio di cooperative o di imprese artigiane la presa visione può essere effettuata a cura del consorzio oppure da un consorziato; tuttavia in sede di gara il consorziato che ha effettuato la presa visione per conto del consorzio partecipi invece autonomamente dal consorzio stesso e in concorrenza con quest'ultimo, la presa visione per il consorzio si ha per non fatto, con le relative conseguenze in tema di esclusione, fatto salvo l'eventuale accertamento delle condizioni di cui all'articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.;

### 6. Cause di esclusione in fase di ammissione:

- a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, i concorrenti il cui plico d'invio:
  - a.1) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara**, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;

- a.2) è pervenuto con modalità diverse da quelle previste al Capo 1, lettera b);
- a.3) presenta modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara;
- a.4) non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del concorrente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
- a.5) presenta strappi o altri segni palesi di manomissione che ne possono pregiudicare la segretezza;
- b) sono esclusi, dopo l'apertura del plico d'invio e prima dell'apertura delle buste interne, i concorrenti:
  - b.1) il cui plico d'invio non contiene la busta interna della «**Offerta economica**»;
  - b.2) la cui busta interna della «**Offerta tecnica**» oppure della «**Offerta economica**» presenta modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara, oppure presenta strappi o altri segni palesi di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;
  - b.3) che non hanno presentato una o più di una delle dichiarazioni richieste, quand'anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente disciplinare di gara;
  - b.4) che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste con indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, mendaci o non idonee all'accertamento di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte, oppure non sottoscritte dal soggetto competente;
  - b.5) che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente o il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;
  - b.6) che hanno dichiarato di voler subappaltare lavorazioni in misura tale da configurare cessione del contratto;
  - b.7) che hanno presentato una cauzione provvisoria di importo insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
  - b.8) la cui cauzione non è corredata da una idonea dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione; salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004;
  - b.9) che, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non hanno prodotto l'atto di impegno di cui all'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., salvo che tale impegno risulti unito all'offerta ai sensi del Capo 4.1, lettera f), punto f.2);
  - b.10) che, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non hanno dichiarato i lavori o le parti di lavoro da eseguirsi da parte di ciascun operatore economico raggruppati o consorziati, oppure che tale dichiarazione sia incompatibile con i requisiti degli operatori economici ai quali sono affidati o sia in contrasto con le disposizioni in materia di ripartizione dei requisiti ai sensi dell'articolo 92 del d.P.R. n. 207 del 2010;
  - b.11) che, costituiti in consorzio di cooperative o di imprese artigiane, non hanno indicato il consorzio esecutore per il quale concorrono, o il consorzio indicato per l'esecuzione incorre in una delle cause di esclusione di cui alla presente lettera b);
  - b.12) che, costituiti in consorzio stabile e non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorzio esecutore per il quale concorrono, o il consorzio indicato per l'esecuzione incorre in una delle cause di esclusione di cui alla presente lettera b), oppure il consorzio stabile è costituito o partecipa in violazione dell'articolo 36, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.;
  - b.13) che hanno fatto ricorso all'avvalimento senza aver ottemperato a quanto prescritto dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i. o dal Capo 5.1; le cause di esclusione di cui ai precedenti punti b.3), b.4) e b.5), operano anche nei confronti dell'operatore economico ausiliario;
  - b.14) che non hanno effettuato nei termini il versamento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi del **punto VI.3), lettera j), del bando di gara** e del Capo 2, lettera j), del presente disciplinare di gara, o abbiano effettuato un versamento insufficiente; la sola assenza della ricevuta non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta;
  - b.15) che non hanno assolto l'obbligo di presa visione degli atti, richiesto al **punto VI.3), lettera l), del bando di gara**, come prescritto al precedente Capo 5.3;
- c) sono comunque esclusi gli offerenti:

- c.1) che si trovano, con riferimento ad un altro offerente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile oppure in altra relazione, anche di fatto, quale una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza, anche con riguardo ad un operatore economico raggruppato in caso di raggruppamento temporaneo, o ad un consorzio indicato per il quale il consorzio concorre in caso di consorzio, o ad un operatore economico ausiliario, e non hanno dichiarato tale condizione oppure non hanno unito una busta chiusa con la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo o la relazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.;
- c.2) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- c.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare di gara, ancorché non indicate nel presente elenco;
- c.4) la cui documentazione è in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

**PARTE SECONDA  
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

**1. Criterio di aggiudicazione**

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato G al d.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni che seguono.

**1.1. Valutazione dell'offerta tecnica**

La valutazione dell'offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati al **punto IV.2.1), numeri 1, 2, 3 del bando di gara**, in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica contenuta nella busta della «**Offerta tecnica**» di cui alla Parte Prima, Capo 3:

- a) a ciascun elemento di valutazione è attribuito un punteggio, variabile tra 0 (zero) e 1 (uno), attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;
- b) l'attribuzione dei punteggi avviene, nel rispetto di quanto previsto dalla Parte prima, Capo 3, utilizzando i criteri di cui al successivo Capo 3, lettera c), sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;
- c) per ciascun elemento sono effettuate le somme dei punteggi attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme calcolate per le altre offerte, secondo la formula:

$$V(a)_i = P_i / P_{max}$$

dove:

**V(a)<sub>i</sub>** è il coefficiente della prestazione dell'elemento dell'offerta (a) relativo a ciascun elemento (i), variabile da zero a uno;

**P<sub>i</sub>** è la somma dei punteggi attribuiti dai commissari all'elemento dell'offerta in esame risultante dall'attribuzione discrezionale dei singoli commissari;

**P<sub>max</sub>** è la somma più alta dei punteggi attribuiti dai commissari all'elemento tra tutte le offerte;

- d) per gli elementi scomposti in sub-elementi, il procedimento di valutazione e attribuzione dei coefficienti e dei punteggi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) , è effettuato per ciascun sub-elemento al cui coefficiente è attribuito il relativo sub-peso.

**1.2. Valutazione dell'offerta economica e temporale**

La valutazione dell'offerta economica e temporale di cui al **punto IV.2.1), numeri 6 e 7, del bando di gara**, in base alle offerte di ribasso (contenute nella busta della «**Offerta economica**»), avviene attribuendo i relativi coefficienti:

- a) **Piano Economico Finanziario** :Sarà premiata la proposta riportante indici di sostenibilità e fattibilità economica e finanziaria (TIR e VAN di progetto) più elevati.
  - è attribuito il coefficiente zero alla peggior proposta;
  - è attribuito il coefficiente alla miglior proposta;
  - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle proposte intermedie;
  - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$X(a)_i = (V_i - V_{min}) / (V_{max} - V_{min})$$

dove:

**X(a)<sub>i</sub>** punteggio da attribuire all'offerta iesima;

**V<sub>i</sub>** Valore ottenuto dalla proposta iesima;

**V<sub>min</sub>** valore attribuito alla peggior proposta;

**R<sub>max</sub>** valore attribuito alla miglior proposta;

- b) al ribasso percentuale sul Canone annuo di cui alla precedente Parte Prima, Capo 4.1:
  - è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
  - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
  - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
  - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = R_i / R_{max}$$

dove:

**V(a)<sub>i</sub>** è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

**R<sub>i</sub>** è il ribasso dell'offerta in esame;

**R<sub>max</sub>** è il massimo ribasso offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante);

- c) al ribasso su eventuali servizi aggiuntivi extracanone rispetto al vigente Prezziario della Regione Lazio posti a base di gara di cui alla precedente Parte Prima, Capo 4.1:

--- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);

--- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);

--- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;

--- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = R_i / R_{max}$$

dove:

**V(a)<sub>i</sub>** è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

**R<sub>i</sub>** è il ribasso dell'offerta in esame;

**R<sub>max</sub>** è il massimo ribasso offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante);

- d) alla riduzione percentuale sul tempo di cui alla precedente Parte Prima, Capo 4.2:

--- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);

--- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;

--- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = T_i / T_{max}$$

dove:

**V(a)<sub>i</sub>** è il coefficiente della riduzione dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

**T<sub>i</sub>** è la riduzione dell'offerta in esame;

**T<sub>max</sub>** è la massima riduzione offerta (più vantaggioso per la Stazione appaltante);

### 1.3. Valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa

- a) il punteggio dell'elemento (indice di valutazione) è individuato moltiplicando il relativo coefficiente per il peso (ponderazione) previsto dal bando di gara in corrispondenza dell'elemento medesimo; tutti i calcoli sono effettuati senza troncature o arrotondamenti delle cifre dopo la virgola, qualora queste siano discriminanti ai fini della formazione della graduatoria;

- b) la graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell'offerta di ciascun concorrente, mediante l'applicazione della formula:

$$C(a) = S_n [ W_i * V(a)_i ]$$

dove:

**C(a)** è l'indice di valutazione dell'offerta (a), corrispondente al punteggio in graduatoria;

**n** è il numero degli elementi da valutare (nel caso 3) previsti al **punto IV.2.1) del bando di gara**;

**W<sub>i</sub>** è il peso attribuito a ciascun elemento (i), ai sensi del **punto IV.2.1) del bando di gara**;

**V(a)<sub>i</sub>** è il coefficiente della prestazione dell'elemento dell'offerta (a) relativo a ciascun elemento (i), variabile da zero a uno;

**S<sub>n</sub>** è la somma dei prodotti tra i coefficienti e i pesi di ciascun elemento dell'offerta;

- c) **offerte anormalmente basse**: ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., sono considerate anormalmente basse le offerte in relazione alle quali, all'esito della gara:

c.1) risultino attribuiti contemporaneamente:

--- un punteggio relativo al prezzo di cui alla Parte Prima, Capo 4.1, «Offerta di prezzo» sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo (nel caso di specie pari o superiore a 12 su 100);

--- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo sia pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie pari o superiore a 68 su 100);

c.2) oppure appaiano anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.;

- d) qualora la Stazione appaltante, in relazione alla natura e alla qualità delle offerte rapportate all'esiguità dei ribassi sui prezzi o all'assoluta accettabilità di questi ultimi, ritenga che una o più offerte, seppure ricadenti nella fattispecie di cui alla precedente lettera c), punto c.1), non possano essere considerate anomale, può omettere motivatamente la richiesta di giustificazioni;

- e) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l'aggiudicazione provvisoria è disposta mediante sorteggio tra le stesse; il sorteggio avviene in seduta pubblica;
- f) ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

## 2. Fase iniziale di ammissione alla gara:

- a) il soggetto che presiede il seggio di gara, il giorno e l'ora fissati dal **punto IV.3.8) del bando di gara** per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini, provvede a verificare:
  - a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
  - a.2) dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne della «**Offerta tecnica**», e provvede a numerarle a loro volta;
  - a.3) la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne della «**Offerta economica**», dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; provvede ad apporre all'esterno della busta dell'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le buste per l'offerta sul banco degli incanti;
- b) il soggetto che presiede il seggio di gara, sulla base della documentazione contenuta nel plico, provvede inoltre a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni, nonché a verificare:
  - b.1) che i concorrenti in situazioni di reciproco controllo o in relazione tra loro, qualora non siano già stati esclusi ai sensi della Parte prima, Capo 6, lettera c), punto c.1), abbiano presentato l'apposita busta chiusa contenente la dichiarazione di autonomia nella formulazione dell'offerta, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i. e, in mancanza, ad escluderli entrambi dalla gara; in presenza della predetta busta resta ferma la verifica di cui al successivo Capo 4, lettera a), punto a.7);
  - b.2) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.;
  - b.3) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane di cui hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.;
  - b.4) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.;
  - b.5) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente o in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici diversi da quelli eventualmente raggruppati o consorziati con essi medesimi;
  - b.6) che dagli atti ufficiali della Stazione appaltante risulti assolto l'obbligo dell'avvenuta presa visione ai sensi del **punto VI.3) lettera I), del bando di gara**, qualora tale verifica non sia già stata effettuata in via preliminare al momento dell'apertura della seduta di gara;
- c) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara procede infine:
  - d.1) in seduta aperta agli offerenti, all'apertura delle buste interne «**Offerta tecnica**», al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto;
  - d.1) ad archiviare in luogo protetto tutte le buste interne della «**Offerta economica**»; nell'armadio la cui chiave è nella sua esclusiva disponibilità;
  - d.2) a dichiarare chiusa la seduta pubblica invitando il pubblico presente ad allontanarsi dal locale;
  - d.3) a trasmettere le offerte tecniche alla Commissione giudicatrice di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., qualora già nominata, oppure a richiedere al competente organo della Stazione appaltante la nomina della predetta Commissione giudicatrice ai sensi della norma citata;
- e) in deroga a quanto previsto alla lettera a), il Presidente della Commissione giudicatrice può chiedere ai presenti, diversi dai componenti della Commissione giudicatrice, di allontanarsi dalla sala qualora debbano essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione ai

requisiti di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b), c), m) e m-ter).

- f) qualora vi sia un solo concorrente ammesso, venendo meno l'oggetto del giudizio in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente:
- f.1) le operazioni di cui al successivo Capo 3 sono limitate alla verifica di ammissibilità dell'offerta tecnica, alla sua compatibilità con le condizioni e le prescrizioni di cui alla precedente Parte prima, Capo 3.

### 3. Valutazione dell'«Offerta tecnica» e formazione graduatoria provvisoria.

- a) la Commissione giudicatrice di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., in una o più sedute riservate, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste interne della «Offerta tecnica», all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al precedente Capo 1; in determinate fasi dell'esame la commissione giudicatrice può farsi assistere da soggetti tecnici terzi (esperti nella materia oggetto dell'appalto o esperti in materia di procedure di gara ecc.) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione;
- b) nell'attribuzione dei punteggi il criterio di valutazione è basato sui seguenti criteri di preferenza, in relazione ai singoli elementi dell'offerta tecnica:

criteri discrezionali		pond.	
1	<b>1.1</b>	<b>Qualità progettuale:</b>	<b>25 su 100</b>
	1.1.1	Qualità e completezza del progetto definitivo proposto	10 su 100
	1.1.2	rilievo dei punti luce e dell'impianto	5 su 100
	1.1.3	necessità e priorità di intervento	10 su 100
	<b>1.2</b>	<b>Qualità del progetto gestionale e manutentivo:</b>	<b>20 su 100</b>
	1.2.1	Modello gestionale proposto	10 su 100
	1.2.2	Modello di manutenzione proposto	10 su 100
	<b>1.3</b>	<b>Progetto degli interventi di riqualificazione Energetica:</b>	<b>15 su 100</b>
	1.3.1	Qualità dei materiali proposti	8 su 100
	1.3.2	Proposte integrative per elementi significativi del tessuto urbano	7 su 100
2	<b>Proposte migliorative di risparmio</b>	<b>5 su 100</b>	
3	<b>Proposte migliorative di manutenzione</b>	<b>5 su 100</b>	

- c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio sull'offerta tecnica sono allegate al verbale;
- e) fermo restando quanto previsto al precedente Capo 1.1, lettere d) ed e), non sono ammessi gli offerenti la cui offerta tecnica non raggiunga complessivamente il 50% (cinquantapercento) dei 70 (settanta) cioè punti totali (offerta tecnica) 35 (trentacinque); in tal caso la busta **della «Offerta economica»** di cui al successivo Capo 4 non viene aperta.

### 4. Apertura della busta interna «Offerta economica» e formazione graduatoria finale.

- a) il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, procede alla lettura della graduatoria provvisoria di cui al precedente Capo 3, lettera d), relativa alle offerte tecniche, constatata l'integrità delle buste interne della «Offerta economica» contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata, procede alla loro apertura in sequenza e provvede:
- a1) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- a2) a verificare la correttezza formale dei Piani Economici Finanziari proposti, della presenza delle asseverazioni, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- a3) alla lettura, ad alta voce, delle offerte e della documentazione di ciascun concorrente;
- a4) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse ai sensi dei precedenti punti a.1) o a.2);

- a5) all'assegnazione dei coefficienti e dei punteggi alle singole offerte con le modalità e i criteri di cui al precedente Capo 1.2;
- a6) alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche, applicando i criteri di cui al precedente Capo 1.3;
- a7) limitatamente agli offerenti che hanno indicato situazioni di controllo o altre relazioni con altri partecipanti alla gara, all'apertura della busta contenente la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo o la relazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta; la verifica di tale documentazione è effettuata dal seggio di gara, se del caso in forma riservata facendo allontanare temporaneamente i presenti, procedendo all'esclusione di ambedue gli offerenti in caso tale documentazione non sia idonea, adeguando di conseguenza la graduatoria;
- a8) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
- b) qualora l'offerta prima in graduatoria abbia conseguito i punteggi inferiori alle soglie di anomalia di cui al Capo 1.3, lettera c), punto c.1) e non ricada nelle condizioni previste dall'articolo 86, comma 2 e 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che abbia presentato la migliore offerta;
- c) qualora l'offerta prima in graduatoria abbia conseguito i punteggi pari o superiori alle soglie di cui al Capo 1.3, lettera c), punto c.1), per cui ricada nelle condizioni previste dall'articolo 86, comma 2 o 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., è assoggettata alla verifica di congruità ai sensi degli articoli 87 e 88 del citato decreto legislativo e del successivo Capo 10; quindi il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice declama ad alta voce la graduatoria provvisoria di cui alla precedente lettera a), punto a.8);
- d) il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice:
  - d.1) dichiara chiusa la seduta pubblica;
  - d.2) nel caso di cui alla precedente lettera b), qualora non ricorrano le condizioni di cui al Capo 1.3, lettera c), punto c.2), il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice trasmette gli atti al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti ai sensi dell'articolo 11, commi 5, 7 e 8, e dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.;
  - d.3) nel caso di cui alla precedente lettera b), qualora ricorrano le condizioni di cui al Capo 1.3, lettera c), punto c.2), nonché in tutti i casi di cui alla precedente lettera c), il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice dispone la verifica della congruità dell'offerta o delle offerte ai sensi degli articoli 87 e 88 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i. e del successivo Capo 10;
- e) l'esito della gara è comunicato agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.; è comunque reso noto con le pubblicazioni previste dall'articolo 122, commi 3, 4 e 5, del medesimo decreto legislativo; nel caso in cui si sia proceduto all'esame delle giustificazioni di una o più offerte anormalmente basse, l'aggiudicazione provvisoria avviene in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta che sia stata giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata; nello stesso caso le comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del relativo procedimento.

## 5. Verbale di gara:

- a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.;
- b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, ai sensi del **punto IV.3.8) del bando di gara**, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) tali osservazioni sono annotate a verbale, eventualmente allegandovi note scritte del concorrente, qualora giudicate pertinenti il procedimento di gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al successivo Capo 10 avviene in seduta riservata e qualora si concluda con l'esclusione sono verbalizzate le relative motivazioni;
- f) è verbalizzata l'eventuale procedura di sorteggio pubblico di cui al precedente Capo 1.3, lettera e).

## 6. Cause di esclusione in fase di aggiudicazione:

- a) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «**Offerta tecnica**», le offerte:
  - a.1) non sottoscritte dall'operatore economico concorrente o, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, non sottoscritte da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
  - a.2) ritenute peggiorative rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara;

- a.3) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
- a.4) in contrasto con le indicazioni che la documentazione e base di gara, ai sensi della Parte prima, Capo 3, individua come prescrittive oppure ne eccedano i limiti inderogabili;
- a.5) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo o l'offerta di tempo.
- a.6) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- a.7) che esprimono o rappresentano soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;
- b) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «**Offerta economica**», le offerte:
  - b.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
  - b.2) che recano l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, oppure in misura meno vantaggiosa per la Stazione appaltante rispetto a quanto posto a base di gara; oppure che recano l'indicazione di un'offerta percentuale espressa in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre;
  - b.3) che recano, in relazione all'indicazione delle offerte percentuali in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;
  - b.4) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;
  - b.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l'impegno a costituirsi o non individuano l'operatore economico concorrente capogruppo o contiene altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., salvo che tale impegno risulti già dichiarato nella documentazione presentata ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera f), punto f.1);
- c) sono comunque escluse le offerte:
  - c.1) di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, Capo 6, che per qualsiasi motivo non siano state rilevate in precedenza;
  - c.2) di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
  - c.3) di offerenti che si trovano in situazione di controllo o in altra relazione con altri offerenti, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., per i quali sia accertata l'inidoneità della documentazione che comprovi l'assenza di reciproca influenza nella formulazione delle offerte ai sensi dell'articolo 38, comma 2, secondo periodo, lettera b);
  - c.4) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare di gara, ancorché non indicate nel presente elenco;
  - c.5) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

## **7. Aggiudicazione:**

- a) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
  - a.1) all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
  - a.2) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera b);
- b) l'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., con apposito provvedimento del competente organo della stazione appaltante, oppure quando siano trascorsi trenta giorni dall'aggiudicazione provvisoria senza che la stazione appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o sospensivi;
- c) ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., l'aggiudicazione definitiva, con provvedimento esplicito oppure divenuta tale per il trascorso del termine, non equivale in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento:
  - c.1) all'assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al del d.P.R. n. 252 del 1998;
  - c.2) alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002 e di cui all'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
  - c.3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38

- del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.;
- c.4) all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione, prevista da disposizioni normative;
- d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
- d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti al **punto III.2.1) del bando di gara**, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;
- d.2) può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- e) in deroga alle previsioni di cui alla precedente lettera b), l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è altresì subordinata all'ottenimento dei pareri tecnici e amministrativi inerenti l'intervento, qualora l'offerta tecnica dell'aggiudicatario ne renda necessaria l'acquisizione, nonché alla successiva approvazione in linea tecnica della stessa offerta tecnica dell'aggiudicatario da parte del competente organo della Stazione appaltante;
- f) l'offerta tecnica dell'aggiudicatario, eventualmente approvata ai sensi della precedente lettera e), costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato Speciale d'appalto.

## **8. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:**

- a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, a:
- a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
- a.2) sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all'articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010;
- a.3) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.;
- a.4) munirsi, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., di un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, con decorrenza dall'inizio dei lavori, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto;
- a.5) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- b) l'aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima della data di convocazione per la consegna dei lavori qualora anteriore al predetto termine, a trasmettere alla Stazione appaltante:
- b.1) una dichiarazione cumulativa:
- attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
  - relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
  - di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b.2) ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, della provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA e del numero REA;
- b.3) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva

(DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
  - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
  - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
  - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
  - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
- b.4) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
- b.5) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b.6) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 131, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., all'articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento;
- b.7) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.5), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:
- c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti;
  - c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
  - c.3) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
  - c.4) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere;
- d) qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- e) nel caso di cui alla precedente lettera d) la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

## **9. Eventuale verifica delle offerte anormalmente basse**

**9.1. Modalità di verifica delle giustificazioni:** qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente Capo 4, lettera d), punto d.3), la verifica delle offerte anormalmente basse avviene:

- a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa alla conclusione del procedimento di verifica ai sensi delle successive lettere h) oppure i), procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali la verifica di queste avviene contemporaneamente; qualora la verifica sia conclusa positivamente per tutte le offerte uguali, si procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al successivo Capo 10.2;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta

- per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
  - e) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
  - f) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
  - g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
  - h) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi:
    - h.1) non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
    - h.2) non presenti le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);
    - h.3) non si presenti all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);
  - i) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile;
  - j) per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le linee guida di cui alla determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 6 dell'8 luglio 2009.

## 9.2. Contenuto delle giustificazioni:

- a) le giustificazioni devono riguardare:
  - a.1) l'economia del procedimento di costruzione;
  - a.2) le soluzioni tecniche adottate;
  - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
  - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.;
  - a.5) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, del settore e dell'area territoriale di pertinenza;
  - a.6) fermo restando quanto previsto ai precedenti punti a.1), a.2) e a.3), devono essere poste in relazione diretta con l'offerta tecnica di cui alla precedente Parte prima, Capo 3, presentata dal concorrente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta offerta tecnica;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
  - b.1) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
  - b.2) in relazione agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al **punto II.2.1) del bando di gara** per i quali non è ammesso ribasso d'asta;
  - b.3) qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati qualora i prezzi praticati dal subappaltatore siano inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest'ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
  - b.4) qualora basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati qualora i prezzi praticati dal subappaltatore siano inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20 per cento;
  - b.5) qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
  - b.6) qualora contraddicano in modo insanabile o siano in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscano di fatto una modifica, anche parziale;
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
  - c.1) che, in relazione alla manodopera indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli

- di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative;
- c.2) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell'impresa, non contemplati tra gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b), punto b.2);
- c.3) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
- c.4) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, soggetta a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
- d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
- d.2) alla manodopera, mediante indicazione delle fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;
- d.3) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); qualora si faccia riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
- d.4) mezzi d'opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
- d.5) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell'offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest'ultimo ai siti autorizzati al conferimento;
- d.6) spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- direzione centrale dell'impresa;
  - gestione e direzione del cantiere;
  - eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
  - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
  - eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;
  - imposte e tasse;
  - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;
  - garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
  - costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia e acqua, sempre che non siano compresi e dichiarati all'interno dei costi delle singole voci;
  - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
- d.7) utile d'impresa;
- e) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, qualora ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei prezzi unitari, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del progetto;
- f) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

**PARTE TERZA**  
**DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI**

**1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:**

- a) tutte le dichiarazioni richieste dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara:
  - a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
  - a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
  - a.3) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza;
- b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, ovvero deve adattare o completare qualora non siano previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative al concorrente medesimo;
- c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.;
- e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45, comma 6, e 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.;
- f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- g) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera m), mediante una qualunque delle modalità ammesse dall'articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.; in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

**2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:**

- a) ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i. le richieste di informazioni o chiarimenti, sono presentate esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax), in ogni caso entro il termine perentorio di cui al **punto IV.3.3) del bando di gara**, al Responsabile del procedimento di cui al **punto VI.3), lettera r), dello stesso bando di gara**, al seguente recapito: fax + 390 0771 507442

L'Ente pubblicherà chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura solo ed esclusivamente, sul proprio sito internet: [www.comunedifondi.it](http://www.comunedifondi.it). Non verrà inviata documentazione via fax.

- b) il presente disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono liberamente disponibili anche sul sito internet: <http://www.comunedifondi.it>

**3. Disposizioni finali**

- a) **computo dei termini:** tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
- b) **supplente:** la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'articolo 140, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i. per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, saranno interpellati progressivamente gli

- operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori; a tale scopo:
- b.1) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta;
  - b.2) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta originariamente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, sino al quinto migliore offerente in sede di gara senza considerare le offerte escluse in quanto anomale;
  - b.3) qualora l'offerta dell'operatore economico aggiudicatario originario fosse stata anormalmente bassa ai sensi della Parte seconda, Capo 1, lettera e), prima dell'affidamento la Stazione appaltante procede alla verifica in contraddittorio delle giustificazioni dell'offerta del supplente ai sensi della stessa Parte seconda, Capo 10;
- c) **controversie:** tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Latina, con esclusione della competenza arbitrale;
- d) **trattamento dati personali:** ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
- d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Responsabile del Procedimento nella persona del signor Martino Di Marco
  - d.2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
  - d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
  - d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
  - d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
  - d.6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
  - d.7) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;
  - d.8) con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente lettera d);
- e) **discordanze:** in caso di diversità tra le disposizioni, prescrizioni, indicazioni etc tra il presente disciplinare e gli altri documenti di gara la stazione appaltante prenderà in considerazione ciò che è stabilito nel disciplinare di gara;
- f) **procedure di ricorso:** contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio, sezione di Latina, con le seguenti precisazioni:
- f.1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
  - f.2) il termine per la notificazione decorre:
    - dalla pubblicazione del bando di gara all'Albo Pretorio del Comune dove si eseguono i lavori, per cause che ostano alla partecipazione;
    - dal ricevimento della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi;
    - dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario;
  - f.3) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto e.1); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile;

- g) **accesso agli atti:** fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 e l'articolo 79, commi 3 e 5-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:
- g.1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
  - g.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale;
- h) **norme richiamate:** fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto:
- h.1) il decreto legislativo 12 aprile 2006 e s.m.i., n. 163;
  - h.2) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile;
  - h.3) il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal Capitolato speciale d'appalto;
- i) **riserva di aggiudicazione:** la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro.

Fondi, 08/08/2014

**IL DIRIGENTE**  
**Arch. Martino Di Marco**

**Allegati: modelli per la partecipazione:**

(art. 48, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000 e art. 73, comma 4, decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.)

A - Dichiarazioni del concorrente

A.1 - Dichiarazione cumulativa di possesso dei requisiti e altre condizioni di partecipazione

A.2 - Dichiarazione di voler ricorrere all'avvalimento

B - Dichiarazioni individuali soggettive (art. 38, lettere b), c) e m-ter) del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.)

B.1 - Dichiarazione di assenza di misure prevenzionali, penali, omessa denuncia antimafia;

B.2 - Dichiarazioni di presenza di misure prevenzionali, penali, omessa denuncia antimafia;

C - Dichiarazione cumulativa del consorziato;

D - Dichiarazione cumulativa dell'ausiliario;

E Modello di offerta economica e temporale

---